



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario

IL RETTORE

VISTO il R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, *Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, in particolare l'art. 111;

VISTA la legge 18 marzo 1958 n. 311, *Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari* ed in particolare l'art. 15, comma 2;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, *Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale rep. 570/2023 del 1.8.2023, pubblicato sulla GU serie generale n.192 del 18.8.2023;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 240/2012, prot. n. 10568/I/003 del 28.5.2012;

VISTO il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito, emanato con DR Rep. 67/2021 prot. 7504/I/3 del 2.2.2021;

CONSIDERATA opportuna la revisione del regolamento per meglio disciplinare il processo per la presentazione della proposta e il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professoressa Emerita e del titolo di Professore Onorario e di Professoressa Onoraria, al fine di mantenere viva e presente la professionalità dei docenti anche dopo la cessazione dal servizio per collocamento a riposo o per dimissioni;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 23.10.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2023 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato l'emanazione del nuovo Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario, e la contestuale abrogazione del vigente Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario**, come da testo deliberato dal Senato Accademico del 23.10.2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 25.10.2023.

Art. 2



Il testo del **Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario** è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito, emanato con decreto rettorale Rep. n. 67/2021 del 2.2.2021.

Art. 5

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: *Università> Statuto e regolamenti> Regolamenti> Personale> Personale docente e ricercatore.*

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Questo regolamento disciplina il conferimento del titolo di "Professore emerito" o di "professoressa emerita", e di "professore onorario" o "professoressa onoraria" da parte dell'Università degli Studi di Bergamo (d'ora in avanti l'Ateneo) in conformità a quanto disposto dalla normativa nel tempo vigente. In coerenza con l'art. 2 comma 10 dello Statuto vigente, le disposizioni seguenti, declinate al maschile per ragioni di leggibilità e comprensibilità, sono riferite a professori e professoresse. La scelta della forma femminile o maschile è nella libera disponibilità di chi assume il titolo.

2. I titoli di professore emerito e professore onorario vengono conferiti in via eccezionale, hanno valore onorifico e non comportano il riconoscimento di diritti e l'attribuzione di doveri, dal momento che il professore emerito e il professore onorario non appartengono ai ruoli dell'ateneo. È fatto salvo quanto espressamente previsto agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

3. Il titolo di emerito o onorario fa riferimento allo status giuridico della singola persona (professore emerito, professore onorario) e non alle cariche ricoperte.

Art. 2 Requisiti

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo:

- a. di professore emerito ai professori collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di professore di prima fascia;
- b. di professore onorario a professori che siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno quindici anni di attività nel ruolo di professore di prima fascia.

Nella determinazione del presupposto temporale, si comprende anche il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

2. I candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
- b) non avere subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo;
- c) non essere cessati dal servizio da più di due anni.

3. Il titolo di professore emerito e di professore onorario può essere conferito a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell'Ateneo mediante alcune delle seguenti caratteristiche:

- a) eccellente standard qualitativo nell'attività di ricerca e nella produzione scientifica;
- b) livello di eccellenza nella didattica e nella diffusione del sapere;
- c) rilevanti incarichi di responsabilità istituzionale negli Organi e nelle Strutture speciali dell'Ateneo;
- d) rilevanti incarichi scientifici e didattici svolti in ambito nazionale o internazionale.



4. La candidatura al titolo di professore emerito è incompatibile con la candidatura al titolo di professore onorario.

Art. 3

Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario deve essere inoltrata al Direttore del Dipartimento di ultima afferenza del candidato, da parte di almeno il 50% dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento medesimo, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta. La proposta deve contenere espliciti riferimenti ai punti di cui all'art. 2, il cui rispetto viene verificato dagli uffici amministrativi competenti.

2. È possibile il conferimento del titolo alla memoria.

3. Il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta dei professori di prima fascia, con voto a scrutinio palese; per l'approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. La delibera del Dipartimento, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e da adeguata motivazione, è trasmessa al Senato Accademico.

5. In alternativa alla procedura descritta ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, la proposta di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario può essere presentata, in via eccezionale, dal Senato Accademico che incarica un suo componente di predisporre la proposta secondo le modalità di cui al comma 1.

6. Il Senato delibera sulla proposta di candidatura in composizione ristretta al personale docente e ricercatore. La proposta è approvata se è votata dalla maggioranza degli aventi diritto; qualora il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata.

6. La delibera relativa alla candidatura approvata dal Senato Accademico è trasmessa dal Rettore al Ministro competente che conferisce il titolo.

Art. 4

Benefici

1. Il professore emerito e il professore onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca, senza oneri per l'Ateneo, e possono partecipare a progetti di ricerca e terza missione, anche finanziati da enti pubblici e privati, ma non come responsabile scientifico. La partecipazione richiede la preventiva deliberazione della Struttura interessata che può prevedere il limite del rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle iniziative del progetto.

2. Al professore emerito e al professore onorario è consentito l'accesso alla rete informatica dell'Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.

3. Al professore emerito e al professore onorario può essere assegnata dalla struttura competente una postazione, compatibilmente con le disponibilità, per due anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.

4. Al fine di agevolare la comunicazione e la partecipazione alle iniziative di carattere scientifico e culturale organizzate o promosse dall'Ateneo, le comunicazioni avverranno tramite una mailing list di Ateneo dedicata ai professori emeriti e ai professori onorari.



Articolo 5 Doveri specifici

1. Il professore emerito e il professore onorario sono tenuti all'osservanza delle regole e dei principi sanciti dallo Statuto di Ateneo, dal Codice etico e dai regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni adottate dalle singole strutture, in quanto compatibili con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 6 Entrata in vigore e regime transitorio

1. Questo Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore dalla data del suddetto decreto.

2. Le attività didattiche, di ricerca e terza missione dei professori emeriti in essere all'entrata in vigore di questo regolamento saranno completate secondo quanto già approvato dalle Strutture dell'Ateneo. Le attività di nuova attribuzione saranno disciplinate da questo Regolamento.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito" emanato con decreto rettorale n. 0007504 del 02.02.2021.